

Qualora si tratti di veicoli esclusivamente adibiti a fine di pubblicità, sia per conto di terzi, ogni Comune nel quale medesima il veicolo affissa o recando sulla superficie della pubblicità circolante, la tariffa di cui sopra (all. n. 1) sarà applicata, con un minimo di tassa di lire cent.

Art. 17.

I veicoli di trasporto con iscrizioni a fine di pubblicità, relative all'azienda cui il veicolo serve ed al prodotto da esso trasportato sono soggetti alla tariffa di cui l'articolo n. 4 del presente regolamento nel solo Comune ove ha sede l'azienda e non sono ulteriormente tassati dai Comuni dove sono di stanza o di sosta. Non è consentita pubblicità la semplice indicazione, apposta sui veicoli di cui sopra, del nome, dell'indirizzo della ditta e della marca del prodotto.

Art. 18.

Qualora trattasi di pubblicità ambulante luminosa o illuminata, o di altri di tariffa di cui sopra, dovranno aggiungersi i diritti della tariffa base per la pubblicità luminosa o illuminata stabiliti nell'articolo n. 4 del presente regolamento.

Art. 19.

L'importo massimo dei diritti per eventuali forme di pubblicità non comprese nella tariffa stabilita col presente regolamento sarà fissato con Decreti Reali in proposta del Ministero per l'Interno, sentito il Consiglio di Stato.

Titolo II = Norme di servizio = Capo I =  
Norme generali

Art. 20.

Per gli ~~avvisi~~ avvisi di carattere strettamente commerciale la licenza di affissione autorizzata dall'Autorità di P. S. del Comune nel quale detto avvisi sono stampati e valida anche per l'affissione in altri Comuni a condizione che risultino dagli avvisi stessi gli estremi della ottenuta autorizzazione.

Art. 21.

L'Autorità Comunale, sentita la locale Commissione edilizia, determinerà per il contenuto dei proprietari, i luoghi in cui sarà permessa l'affissione, ed in tutti gli altri luoghi designati dal Comune non potranno eseguirsi né affissioni, né pubblicità di qualsiasi specie.

Art. 22.

Sulle parti delle armature prospicienti il pubblico suolo, nonché sulle parti dei ponti, steccati, recinti per qualunque

uso costanti, e ritenute gratuitamente ed esclusivamente al Comune la facoltà di eseguirvi le affissioni o farsi apporre la pubblicità. Il Comune accorderà però la preferenza nella concessione degli spazi di cui sopra a quelle ditte che hanno il proprio esercizio nella località ove si eseguono i lavori o per conto delle quali i lavori stessi si compiono.

Il Comune non permetterà negli spazi medesimi l'esecuzione di pubblicità di prosalti o esercizi in concorrenza con quelli delle ditte sopra specificate.

Art. 23.

Il Comune si riserva la facoltà di ordinare qualunque spostamento di manifesti o di tabelle per le affissioni e per la pubblicità o altre peripezie, per necessità estetiche o per forza maggiore, per demolizione o costruzione o per esigenze di servizio a criteri inimitabile del Comune stesso.

Il Comittente però quando si tratta non di affissione ma di spostamento di pubblicità permanente, avrà il diritto di rinviare alla nuova esposizione della pubblicità stessa in altra località. In questo caso dovrà essere rimborsato della tassa pagata per il rimanente periodo dell'affissione della pubblicità non impiantata.

Art. 24.

Gli eventuali reclami non saranno presi in considerazione e presentati dopo la scadenza del termine dell'affissione o della esposizione della pubblicità.

Art. 25.

Gli interessati per ottenere l'affissione o la concessione per l'esposizione della pubblicità dovranno presentare al Comune la prova dell'eseguito pagamento della tassa di bollo a cui sono soggetti per legge e nei modi da essa prescritti, nonché il certificato di licenza dell'Autorità di P. S. qualora esso occorra a termini dell'art. 11 del L. n. delle leggi di P. S. approvate con R. Decreto 6 Novembre 1925 n. 1748. Il richiedente deve comunque sollevare completamente il Comune da ogni responsabilità derivante dall'eventuale infrazione alle disposizioni di legge succitate e di qualunque altra disposizione riguardante l'oggetto del manifesto, tabella ecc.

Capo 2° = Norme relative alle affissioni =

Art. 26.

Tutte le affissioni sono eseguite direttamente dal Comune su apposite tabelle dallo stesso predisposte.



denunciati alle autorità competenti per il relativo procedimento.

Art. 46-

Delle contravvenzioni saranno tenuti responsabili, oltre che i materiali esecutori, anche coloro che per incarico ed interesse di questi, hanno stato eseguite le affissioni e le pubblicità.

Art. 47-

È ammessa l'obbligazione per la contravvenzione in via amministrativa di verbalizzare le contravvenzioni, ma i responsabili dovranno prima avere pagato per intero i diritti spettanti al Comune per le affissioni e le pubblicità relative alla contravvenzione secondo le tariffe in vigore.

Art. 48-

In difetto di obbligazione i verbali saranno inviati alla P. P. che farà il giudizio ed oltre al pagamento della pena pecuniaria cui venissero condannati ed al pagamento della spesa giudiziaria relative, i responsabili saranno sempre tenuti a pagare i diritti spettanti al Comune in forza delle tariffe, diritti che saranno riscossi dall'attore comunale con la procedura stabilita per le imposte.

Art. 49-

Alle contravvenzioni di cui agli articoli 53 e 54 saranno applicate le disposizioni degli articoli 227 e 228 della legge comunale e provinciale approvata con R. D. 4 febbraio 1915 n. 148, modificata dagli articoli 71 e 72 del R. D. 30 dicembre 1913 n. 2839 e 130 del Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale approvata con R. D. 18 febbraio 1911 n. 297.

Art. 50-

Oltre alla procedura contravvenzionale prevista dal presente Regolamento, punteranno salve e impiegate tutte le azioni e le sanzioni stabilite dagli articoli 443, 444, 445, 446 del Codice Penale, nonché le disposizioni contenute nel capo 3° titolo 3° art. 119 e seguenti del T. U. delle leggi di R. D. approvate con R. D. 6-11-1926 n. 1848.

Art. 51-

Sia nel caso che il materiale pubblicitario esposto abusivamente venga tolto o impedito direttamente dagli agenti del Comune come dall'art. 53 sia nel caso che venga tolto a requisiti di ordinanza del tocosta notificata ed interessata con prefissione di un termine per la rimozione della pubblicità agli oggetti eccetti alla pubblica

medesima, verranno consegnati alla depositaria urbana, e ora non venissero ritirati entro 15 giorni dalla rimozione, previo rimborso delle spese sostenute per la rimozione stessa, per la custodia, per i diritti dovuti a forma della tariffa e per ogni altra spesa incurriti dal Comune, gli oggetti stessi dovranno essere venduti o distrutti e l'eventuale ricavato andrà conteggiato a detrazione del credito del Comune.

Allegato n. 1

Tariffa normale per le affissioni ordinarie e commerciali (art. 13 del presente regolamento)

L'unità di misura è di un foglio di cm. 70 per 100 (formato elefante).

Le frazioni di foglio vengono computate come fogli interi. Quando un foglio è diviso in più di due pezzi la tariffa si applica per ogni pezzo, come se ciascuno di essi costituisse un foglio intero.

1 giorno	3 giorni	7 giorni	10 giorni	15 giorni	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno
0,40	0,60	1,00	1,40	2,00	3,00	7,00	10,00	17,00

Allegato n. 3-

Tariffa normale per le pubblicità permanenti (art. 25 del presente regolamento)

I prezzi seguenti sono relativi a un metro quadrato. Le frazioni di metro quadrato verranno arrotondate a quarto di metro quadrato.

1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno
4,00	10,00	14,00	20,00

Allegato n. 4-

Tariffa normale per la pubblicità con luce (art. 27 del presente regolamento)

- I prezzi seguenti sono relativi a un metro quadrato. Le frazioni di metro quadrato verranno arrotondate a quarto di metro quadrato
- 1) Autoveicoli = L. 100-
  - 2) Funzionari o carri trainati da forza meccanica = L. 50-
  - 3) Funzionari spinti da velociferi o carretti = L. 25-